

TITOLO I (Costituzione)

Art. 1 (Denominazione – Sede)

1. È costituito un confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato “Confapifidi – Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”. La Società può anche essere più brevemente denominata “Confapifidi s.c.”.

2. La Società ha sede in Brescia.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, anche all'estero, uffici e sedi operative, nonché sedi secondarie in Italia.

Art. 2 (Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2099; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II (Scopo e oggetto)

Art. 3 (Scopo e oggetto)

1. La Società è una Cooperativa a mutualità prevalente, ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

4. La Società, fino a che sarà assoggettata alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia per effetto dell'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere prevalentemente nei confronti delle imprese socie le attività indicate nell'art. 112, comma 5 del testo unico bancario e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

5. La Società, fino a che sarà assoggettata alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo.

6. La Società può svolgere, esclusivamente fino a che sarà assoggettata alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, nelle ipotesi e nei limiti stabiliti da quest'ultima, attività anche con terzi, in forza di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.

7. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e, nei limiti di legge, ad altre imprese, nonché stipulare contratti di rete, purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO III

(Soci)

Art. 4

(Requisiti e numero dei soci operatori)

1. I soci non possono essere in numero inferiore a quello stabilito dalla legge.

2. Possono essere ammessi come soci le micro imprese, le piccole e medie imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro dello sviluppo economico, e i liberi professionisti.

3. Alla Società possono partecipare, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni.

4. Fino a che la Società sarà assoggetta alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, i soci devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi del testo unico bancario.

Art. 5

(Soci ammessi prima del 2003)

1. Le Associazioni di categoria aderenti a Confapi – Confederazione italiana della piccola e media industria privata che, alla data di entrata in vigore della legge n. 326/2003, partecipavano al capitale della Società, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale e la permanenza dell'adesione a Confapi – Confederazione italiana della piccola e media industria privata.

Art. 6

(Enti sostenitori)

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di enti pubblici e privati, ed imprese di maggiori dimensioni che intendono sostenerne l'attività, senza diventarne soci.

2. Gli enti sostenitori assumono tale qualifica previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e sono inseriti in un apposito registro detenuto da quest'ultimo.

Art. 7
(Ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società contenente:

a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome, nome e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;

b) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

c) l'indicazione della categoria di appartenenza;

d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della Società.

2. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci, previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti per le azioni sottoscritte e per l'eventuale sovrapprezzo qualora dovuto.

3. Le delibere del Consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

4. Il socio è tenuto al pagamento delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente dovuto, prima dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 8
(Obblighi dei soci)

1. I soci sono obbligati a versare alla Società un contributo annuale nella misura determinata dall'Assemblea dei soci qualora il Consiglio di amministrazione ne deliberi il pagamento.

2. Al momento della richiesta della garanzia collettiva, i soci sono tenuti a:

a) corrispondere alla Società le spese nelle misure determinate dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% dell'importo del finanziamento garantito a favore del socio stesso;

b) effettuare un deposito di somme a titolo cauzionale e (o) a versare alla Società le commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni entro il limite massimo del 5% annuo dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società;

c) sottoscrivere e versare, a richiesta del Consiglio di amministrazione, anche per specifiche tipologie e/o linee di finanziamento garantite, un incremento della quota di capitale sociale, quale condizione per la concessione della garanzia, pari al 2% del valore della garanzia concessa, in multipli di € 50 con arrotondamento per eccesso, fino al raggiungimento di una quota

massima di partecipazione complessiva al capitale per ciascun socio di € 10.000, escluso il valore delle eventuali azioni attribuite a titolo gratuito. E' fatto salvo il diritto del socio di ridurre l'ammontare della garanzia richiesta per ottenere il conseguente decremento della quota di capitale sociale da sottoscrivere e versare, quale condizione per la concessione della garanzia, fermo restando l'applicazione del criterio di cui al precedente periodo della presente lettera.

3. I soci sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie, all'apertura di procedure concorsuali e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

4. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.

5. Il domicilio dei soci è quello che risulta indicato nel libro dei soci. La variazione del domicilio avviene su richiesta del socio e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte della Società.

Art. 9

(Trasferimento dell'azienda. Fusione e scissione)

1. In caso di trasferimento dell'azienda del socio, l'acquirente subentra nella qualità di socio con effetto dalla ricezione da parte della Società della comunicazione di avvenuto trasferimento.

2. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dalla Società.

3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione del socio nei confronti, rispettivamente, dell'ente risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quello beneficiario, sempre che le suddette operazioni non avvengano tra soci.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Art. 11

(Recesso)

1. Fuori dei casi previsti dalla legge, il recesso del socio è ammesso alle seguenti condizioni:

a) per ciascun esercizio è ammesso il recesso di tanti soci che non superino il 3% del numero totale dei soci;

b) per ciascun esercizio è ammesso il recesso di tanti soci quanti sia consentito dal rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti ai sensi di legge per effetto dell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, maggiorati del 30%;

c) per ciascun esercizio è ammesso il recesso di tanti soci quanti sia consentito i) dalla complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi, e ii) dall'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La richiesta di recesso è comunicata alla Società con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun esercizio. Viene esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Collegio sindacale. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del quarto comma, le richieste di recesso trasmesse oltre il 30 settembre s'intendono ricevute dalla Società a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.

4. Gli amministratori accertano l'avveramento delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, alla data del 30 settembre dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta di recesso e secondo l'ordine cronologico di ricevimento della stessa. Nel caso di mancato avveramento delle condizioni, gli amministratori devono darne comunicazione entro il 31 dicembre del relativo esercizio al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Le richieste di recesso per le quali sia accertato il mancato avveramento delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma s'intendono nuovamente presentate alla Società a far data dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.

5. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 14.

6. Nel caso in cui il socio sia beneficiario di garanzie o di altre operazioni in essere, il recesso non potrà essere accordato fino a quando il socio non abbia estinto integralmente il rapporto finanziario medesimo.

Art. 12

(Esclusione del socio)

1. Fermo quanto disposto dal precedente art. 9, il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

- a) sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- b) perda i requisiti di ammissione previsti dagli artt. 4 e 5;
- c) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio qualora lo stesso:

- a) non versi i contributi, le commissioni e le spese, nonché gli eventuali depositi cauzionali, previsti dall'articolo 8, nonostante la previa intimazione della Società;
- b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
- c) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- d) non abbia adempiuto alle obbligazioni inerenti i finanziamenti allo stesso concessi, con conseguente escussione della garanzia prestata dalla Società.

3. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, trasmessa ai sensi del precedente art. 8. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 4, comma 3.

Art. 13

(Liquidazione delle azioni)

1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale e quello delle azioni di cui al successivo art.19, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio uscente.

1 bis. Il Consiglio di amministrazione - previo parere del Collegio sindacale - ha la facoltà di limitare o differire, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni nel caso di recesso previsto dalla legge, esclusione o morte del socio, anche in deroga alle disposizioni del codice civile ed altre norme di legge, valutando i) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi, e ii) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.

2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.

3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio. Tuttavia, qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, o dell'esclusione del socio, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione da parte del socio uscente, o dei suoi eredi, di tutte le obbligazioni a esse connesse.

4. È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

5. Le somme non riscosse entro 5 anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società e imputate alla riserva legale.

6. In ogni caso il rimborso delle azioni è condizionato all'autorizzazione di Banca d'Italia nelle modalità dalla stessa previste.

Art. 14

(Responsabilità del socio uscente)

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.

2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi.

TITOLO IV

(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)

Art. 15

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore al limite stabilito dalla legge ed è ripartito in azioni.

2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.

3. Il valore nominale delle azioni è di 50 euro; ciascun socio sottoscrive un numero di azioni minimo pari a 6, pari ad un valore minimo complessivo della partecipazione sociale di 300 euro. Le imprese già socie alla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della deliberazione di modificazione del presente statuto, mantengono la propria partecipazione nei limiti di quanto sottoscritto. L'emissione dei titoli azionari è esclusa.

4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

Art. 16

(Patrimonio netto)

1. Il patrimonio netto della Società non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale o il versamento da parte dei soci, ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto, di nuovi contributi ai

fondi indisponibili, se costituiti, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

3. Fino a che la Società sarà assoggettata alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

Art. 17

(Cessione delle azioni)

1. Le azioni possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

2. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

3. La deliberazione che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorso tale termine senza che il Consiglio di amministrazione abbia deciso, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dall'art. 4.

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6. Al socio cedente si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 3, in quanto compatibili.

7. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Art. 18

(Soci finanziatori e titoli di debito)

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 2514, lettera b) c.c. nel caso di offerta ai soci cooperatori, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

Art. 19

(Azioni ex d.g.r. Regione Lombardia n. X/217 del 2013)

1. Le azioni, emesse ai sensi della d.g.r. n. X/217 del 31 maggio 2013 e assegnate a titolo gratuito ai soci cooperatori nei limiti previsti dalla medesima d.g.r., non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ai possessori.

2. Nel caso di recesso o esclusione, al socio, o in caso di morte, ai suoi eredi, non spetta alcun rimborso del loro valore nominale: le relative somme restano devolute alla Società e imputate alla riserva legale.

3. Le azioni emesse ai sensi della d.g.r. n. X/217 del 31 maggio 2013 non sono trasferibili, né tra soci né in favore di terzi.

4. Le azioni emesse ai sensi della d.g.r. n. X/217 del 31 maggio 2013 concorrono al ripianamento delle perdite, imputate pro quota a ciascun socio, in via anticipata rispetto alle azioni dal medesimo socio sottoscritte ai sensi del precedente articolo 15.

Art. 20

(Soci sovventori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Nella categoria di soci sovventori possono essere ammessi gli enti pubblici e privati, nonché le imprese non finanziarie di grandi dimensioni che intendono sostenere l'attività della Società senza diventarne soci cooperatori.

Relativamente alle Associazioni di categoria inquadrabili come enti privati, possono essere ammessi come soci sovventori esclusivamente le Associazioni di categoria aderenti a Confapi – Confederazione italiana della piccola e media industria privata.

2. I conferimenti dei soci sovventori devono avere ad oggetto solo denaro e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale all'interno del capitale sociale. L'azione ha un valore nominale pari a € 250,00.

3. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

4. A ciascun socio sovventore spetta un voto qualunque sia l'ammontare dei conferimenti effettuati. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, qualora emessi, non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti attribuiti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, qualora emessi, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

5. Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori.

6. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma primo lettera c), i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. Al rimborso delle azioni si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 6.

7. Le azioni dei soci sovventori possono essere cedute a terzi che abbiano i requisiti di cui al primo comma. Alla cessione si applicano le previsioni di cui all'art. 17.

Art. 21
(Azioni proprie)

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 22
(Patrimoni destinati)

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-*bis* e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

TITOLO V
(Bilancio)

Art. 23
(Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in considerazione della necessità di convocazione delle Assemblee separate oppure se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
 - almeno il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l'ammontare;
 - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 24.

Art. 24
(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. È vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 21.

Art. 25

(Certificazione del bilancio d'esercizio)

1. La Società è assoggettata alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della L. 59/1992 laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VI

(Organizzazione interna)

Art. 26

(Organi della Società)

1. È adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio sindacale.Sono inoltre organi della Società:
 - d) il Comitato esecutivo, qualora istituito;
 - e) gli Amministratori delegati, se nominati;
 - f) i Comitati tecnici d'Area.

Art. 27

(Assemblea generale e Assemblee separate)

1. L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate.

2. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.

3. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.

4. Le Assemblee separate si riuniscono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, sulla base di quanto eventualmente previsto nei regolamenti di cui all'art. 47, comma 2. L'avviso deve altresì indicare i criteri di legittimazione all'intervento dei soci nelle Assemblee separate.

5. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

6. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. I voti complessivamente attribuiti alle piccole e medie imprese socie ed ai liberi

professionisti devono rappresentare almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea; qualora, per qualunque motivo, tale limite non sia raggiunto, i voti dei soci diversi dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti sono ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e dal numero di voti da essi portato.

7. Ciascuna Assemblea separata elegge fino a un massimo di tre delegati, scelti tra i soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale. In tal caso gli altri delegati da eleggere non possono essere più di due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni. Per le deliberazioni relative alla nomina dei componenti degli organi della Società i delegati sono portatori dei voti riportati da ciascuno candidato e (o) lista di candidati.

Art. 28

(Convocazione)

1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, devono essere convocate, per lo svolgimento, almeno cinque giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.

2. Le Assemblee separate sono convocate mediante avviso di convocazione nei luoghi indicati nell'avviso stesso dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di convocazione, che indichi gli argomenti da trattare, di almeno un decimo dei soci con diritto di voto. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

3. Oltre a quanto previsto dagli artt. 27, comma 4, e 33, commi 1, prima linea, e 3, nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la convocazione, nonché il luogo della riunione. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi, oltre al giorno della prima e della seconda convocazione, ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.

4. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Italia Oggi. In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.

5. L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti. L'Assemblea generale in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi

ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29
(Riunioni)

1. Le Assemblee separate sono presiedute dall'amministratore indicato dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore, ciascuna Assemblea separata è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra gli amministratori della Società. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vicepresidente indicato ai sensi dell'art. 39, comma 4. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, l'Assemblea generale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

2. Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario designato dall'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista nell'art. 28, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.

3. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.

4. I *quorum* costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 30 e 31 valgono esclusivamente per l'Assemblea generale e sono computati sul numero, rispettivamente, dei soci e dei voti rappresentati ed espressi dai delegati di tutte le Assemblee separate.

5. È sufficiente la partecipazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale anche di uno solo dei delegati di maggioranza eletti da ciascuna Assemblea separata per rappresentare ed esprimere i relativi voti.

6. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

Art. 30
(Assemblea ordinaria dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci:
 - a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto degli artt. 23 e 24;
 - b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall'art. 34 e li nomina e revoca;
 - c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;

- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) determina la misura del contributo annuale previsto nell'art. 8, comma 1;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione prevista all'articolo 25;
- h) conferisce e revoca l'incarico per la revisione legale dei conti previsto all'articolo 43;
- i) eventualmente, approva uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 47, comma 2, nonché il regolamento dei lavori assembleari.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 23, comma 3, del presente statuto.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai soci intervenuti.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza dei voti espressi dai soci intervenuti. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano o per scheda, in ogni caso il voto è palese.

Art. 31

(Assemblea straordinaria dei soci)

1. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti rappresentati dai soci. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo dei voti e delibera con la maggioranza dei voti espressi dai soci intervenuti. Tuttavia, le modificazioni dello statuto volte a consentire la restituzione ai soci anche del valore delle azioni derivante da attribuzioni gratuite di capitale, se ammessa dalla legge, devono essere in ogni caso deliberate con il voto di tutti i soci.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci è redatto da un notaio.

Art. 32

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Sono legittimati a intervenire nelle Assemblee separate il legale rappresentante del socio persona giuridica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta tra i componenti dell'organo amministrativo o il direttore o tra i soci persona fisica del socio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro socio ai sensi dei successivi commi.

2. Nelle Assemblee separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per le convocazioni successive. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.

5. Nell'Assemblea generale non è ammessa la delega.

Art. 33

(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione. Voto per corrispondenza)

1. L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dai precedenti artt. 27 e seg. e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione, che deve contenere per esteso la deliberazione proposta, sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

3. Il voto può essere espresso per corrispondenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. In tal caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve contenere per esteso il testo delle proposte di deliberazione suddividendole, ogni qual volta sia possibile, per punti autonomi in modo che il voto possa essere esercitato sui singoli punti. A ogni socio iscritto nel libro dei soci devono essere inviate le schede di voto, che sono depositate inoltre presso la sede della Società.

4. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega.

5. Il voto per corrispondenza è espresso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ed è valido se pervenuto prima dell'apertura dell'Assemblea.

Art. 34

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, nell'esatto numero determinato dall'Assemblea dei soci.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori persone fisiche e/o tra le persone fisiche, amministratori e/o soci, indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, in modo che, se sussistono le relative candidature e nei limiti del numero di amministratori complessivamente spettanti ai soci cooperatori e dei voti ottenuti da ciascun candidato, sia rappresentata ciascuna delle province nelle quali la Società svolge la sua attività, sempre che vi abbia sede almeno il 15% dei soci in favore dei quali risultino garanzie in essere tenuto conto delle scritture contabili della Società alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello nel quale si riunisce l'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio di amministrazione.

3. La metà, calcolata per eccesso, meno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone fisiche indicate dai soci di cui al precedente articolo 5 in modo che se sussistono le relative candidature ciascun socio sia rappresentato da almeno un amministratore nei limiti del numero di amministratori complessivamente spettanti ai soci di cui al precedente articolo 5 e dei voti ottenuti da ciascun candidato.

4. Le candidature devono essere depositate, nelle modalità previste dal regolamento approvato dall'assemblea ai sensi del successivo articolo 47 comma 2, presso la sede sociale in orario d'ufficio entro il quinto giorno lavorativo anteriore a quello fissato per la prima assemblea separata convocata per eleggere le cariche sociali. Ciascun socio cooperatore persona giuridica di cui al precedente articolo 4 può indicare una sola persona fisica quale candidato alla carica di amministratore.

5. Spetta al Consiglio di amministrazione accertare la regolarità formale delle candidature depositate e provvedere alla loro stampa su una o più schede elettorali nelle modalità previste dal regolamento approvato dall'assemblea ai sensi del successivo articolo 47, comma 2.

6. Nei limiti di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, risultano eletti amministratori i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. I regolamenti previsti dall'art. 47, comma 2, possono determinare le modalità e i sistemi di voto, anche per lista, dei componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri di nomina e di rappresentatività indicati nei precedenti commi.

7. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori devono tempo per tempo possedere i requisiti per la nomina di cui all'articolo 34 comma 2. Qualora tali requisiti vengano meno l'amministratore decade dalla carica.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri indicati nei precedenti commi tenuto conto del loro rilievo con riguardo agli amministratori da sostituire, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.

9. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere al Comitato esecutivo e (o) all'Amministratore delegato che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 38, commi 4 e 6, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.

Art. 35

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione della Società, salve le competenze riservate dalla legge o dal presente statuto alle decisioni degli altri Organi sociali.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

- a) nominare tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell'articolo 39;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- d) deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;
- e) assumere decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- f) proporre all'Assemblea la determinazione dell'eventuale importo del sovrapprezzo da versare sulle azioni sottoscritte da parte dei nuovi soci;
- g) determinare, entro gli eventuali limiti massimi indicati dal presente statuto, l'ammontare dei depositi cauzionali, delle commissioni e delle spese di cui all'art. 8, comma 2, nonché richiedere, anche per specifiche linee di finanziamento garantite, gli incrementi della quota di capitale sociale di cui all'art. 8 comma 2 lettera c);
- h) deliberare la conclusione e dare esecuzione a convenzioni e accordi;
- i) svolgere le funzioni di supervisione strategica;
- j) approvare e modificare i regolamenti interni;
- k) assumere e/o cedere partecipazioni;
- l) acquistare, costruire ed alienare immobili;
- m) determinare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia;
- n) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie;
- o) deliberare la classificazione dei crediti;
- p) eventualmente approvare, nel caso di concessione di più deleghe ai sensi della lett. i, un regolamento ai sensi dell'art. 47, comma 1 contenente in via organica e complessiva i criteri e i limiti, anche di somma, di ciascuna delega conferita;
- q) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;
- r) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
- s) proporre all'Assemblea dei soci le modifiche allo statuto;
- t) nominare e revocare i componenti, nonché il Presidente dei Comitati d'Area secondo quanto previsto dall'articolo 41;

- u) eventualmente, nominare il Direttore generale e revocarlo;
- v) eventualmente, nominare, sentito il Collegio sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- w) deliberare eventuali operazioni di finanziamento diretto o indiretto a favore degli esponenti aziendali, con decisione presa all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato e fermi restando gli obblighi di legge in materia di interessi degli amministratori;
- x) deliberare ogni altro atto di amministrazione e quant'altro previsto dal presente statuto o dalla legge.

3. È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti che comportino per la Società l'assunzione di un rischio eccezionale in relazione al loro oggetto.

Art. 36 (Attribuzioni delegate)

1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea dei soci:

a) l'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, in una o più volte con esclusione del diritto di opzione, fino all'ammontare di dieci milioni di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della deliberazione di modificazione del presente statuto, mediante emissione di n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di € 50. Le azioni non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ai possessori né sono liberamente trasferibili. Nel caso di recesso o esclusione, al socio, o in caso di morte, ai suoi eredi, non spetta alcun rimborso del loro valore nominale: le relative somme restano devolute alla Società e imputate alla riserva legale. Le azioni concorrono al ripianamento delle perdite, imputate pro quota a ciascun socio, in via anticipata rispetto alle azioni dal medesimo socio sottoscritte ai sensi del precedente articolo 15. L'aumento di capitale è valido ed efficace anche qualora esso non sia integralmente sottoscritto nel termine stabilito dal Consiglio di amministrazione. Il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponde al loro valore nominale. La deliberazione di aumento del capitale sociale deve risultare da un verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.;

- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) le modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative.

2. L'Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Art. 37 (Deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente competente ai sensi dell'art. 39, comma 4, almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto da un segretario incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente competente ai sensi dell'art. 39, comma 4, unitamente a chi lo ha redatto.

5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

6. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 33, in quanto compatibili.

Art. 38

(Comitato esecutivo. Amministratori delegati)

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata ai soci in occasione della prima Assemblea successiva al conferimento della delega assieme all'eventuale regolamento approvato ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. p.

2. Il Comitato esecutivo è composto da un massimo di cinque componenti del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

3. Il Direttore ha di norma il potere di proposta in seno al Comitato Esecutivo.

4. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

5. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 35, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), m), s), u), v) e w), nonché le altre materie indicate dall'art. 2381 c.c. In caso di delega dei poteri concernenti la concessione, la revoca e la conferma delle garanzie, il Consiglio determina comunque gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia.

6. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla

sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto della maggioranza dei presenti. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto in materia di convocazione, riunione e deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 39

(Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti)

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Presidente:

a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea generale dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale;

e) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di quest'ultimo sono esercitati dal Vicepresidente, ovvero in caso di nomina di più di un Vicepresidente, da quello indicato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 40

(Rappresentanza legale. Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente competente ai sensi dell'art. 39, comma 4.

3. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente competente ai sensi dell'art. 39, comma 4, la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere più anziano di età.

4. Ciascun Amministratore delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli atti rientranti nell'esercizio delle attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, negli stessi limiti risultanti dalla deliberazione di delega.

5. Al Direttore generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall'art. 44.

Art. 41
(Comitati tecnici d'area)

1. Il Consiglio di amministrazione istituisce uno o più Comitati tecnici d'area presso ciascuna delle associazioni imprenditoriali socie che ne facciano richiesta. Il Consiglio di amministrazione può inoltre istituire ulteriori Comitati tecnici d'area, operanti anche in una stessa provincia. I Comitati tecnici d'area hanno funzioni consultive in merito alla concessione delle garanzie, tenuto conto dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Società.

2. Il Consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti di ciascun Comitato e li nomina. Possono essere nominati nei Comitati tecnici d'area amministratori della Società e in tal caso gli stessi assumono la carica di Presidente del Comitato. In caso di nomina a componenti dei Comitati tecnici d'area, gli Amministratori hanno funzioni consultive. Gli altri componenti del Comitato possono essere scelti anche tra persone diverse dagli amministratori della Società. Alle riunioni del Comitato può assistere, su invito, il rappresentante della banca o dell'ente finanziatore interessato alla materia esaminata.

3. I regolamenti previsti dall'articolo 47, comma 2, possono indicare le modalità con le quali ciascuna delle associazioni imprenditoriali socie, nonché delle altre associazioni imprenditoriali con la qualifica di enti sostenitori ai sensi dell'art. 6, può proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di un numero di componenti del Comitato tecnico d'area istituito nella rispettiva provincia non superiore alla metà, calcolata per eccesso, meno uno del numero dei componenti di ciascun Comitato determinato dal Consiglio di amministrazione ai sensi del comma precedente.

4. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente del Comitato.

5. Il Vicepresidente del Comitato è nominato dal Presidente del Comitato, preferibilmente tra gli amministratori che compongono il Comitato.

6. I componenti del Comitato restano in carica tre esercizi, e scadono unitamente al Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, salvo revoca motivata da parte del Consiglio stesso. Quest'ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato.

7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal Vicepresidente.

8. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

9. Il Comitato può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle condizioni indicate dall'art. 33.

10. Il Consiglio di amministrazione e gli Amministratori delegati che compongono il Comitato si avvalgono dell'attività di quest'ultimo ai fini della concessione e della revoca delle garanzie di loro competenza secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'art. 47, comma 1.

11. Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso.

12. Il regolamento di cui all'art. 47, comma 1, può prevedere ulteriori regole di funzionamento dei Comitati e determinare i contenuti e le modalità di esercizio dell'attività istruttoria.

Art. 42
(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Un componente effettivo del Collegio sindacale può essere nominato su indicazione degli enti pubblici con la qualifica di enti sostenitori ai sensi dell'art. 6.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle condizioni indicate dall'art. 33.

4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti negli artt. da 2403 a 2409 c.c. e svolge altresì le funzioni indicate nelle leggi speciali, nonché nelle relative disposizioni attuative, applicabili ai confidi.

Art. 43
(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio sindacale.

3. L'Assemblea dei soci determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

4. L'incarico ha durata di tre esercizi, o la maggior durata prevista ai sensi di legge per effetto dell'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, e scade alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, o a quello maggiore per effetto delle disposizioni di legge per gli intermediari finanziari iscritti nel relativo albo.

5. Il revisore deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. n. 144/2012. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a una società di revisione, i suddetti requisiti si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

6. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per il conferimento del nuovo incarico. Il revisore o la società di revisione restano in carica fino a che la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
 - b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - c) esercita le altre funzioni previste dalla Legge e dal D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39.
8. Il revisore o la società di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

Art. 44
(Direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il Direttore generale, determinandone i poteri, fermo quanto previsto dai successivi commi e dalla legge.
2. Il Direttore generale partecipa con gli altri organi gestionali della Società alla definizione di un adeguato sistema organizzativo e al conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, nonché gli Amministratori delegati nell'esercizio delle loro funzioni. Dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, presso la sede della Società.
3. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e, se istituito, del Comitato esecutivo. Il Direttore generale può partecipare altresì alle riunioni dei Comitati tecnici d'Area.
4. Il Direttore generale può firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, e dagli Amministratori delegati specifiche procure per singoli atti o categorie di atti. Può altresì essere delegato dal Consiglio di amministrazione alla concessione e alla revoca di garanzie e co-garanzie entro limiti quantitativi e qualitativi predeterminati dal Consiglio stesso.

Art. 45
(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

1. Fino a che la Società sarà assoggettata alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, gli amministratori, i sindaci e il Direttore generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del testo unico bancario.

TITOLO VII
(Scioglimento. Liquidazione)

Art. 46
(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale e quello delle azioni di cui all'art. 19, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

TITOLO VIII

(Disposizioni generali e finali)

Art. 47

(Regolamenti attuativi e tecnici)

1. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 41, comma 10, del presente statuto ed eventualmente di quanto disposto nell'art. 41, comma 12, nonché per quant'altro necessario ad assicurare l'applicazione del presente statuto e il migliore funzionamento della Società.

2. L'Assemblea ordinaria dei soci può approvare uno o più regolamenti per l'attuazione di quanto previsto nel presente statuto.

3. I regolamenti indicati nei precedenti commi non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie relativi allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci. Qualora li contengano i regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 48

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.